

Credito imposta Ricerca Sviluppo



L'agevolazione, lo ricordiamo, consisteva fino allo scorso anno in un credito d'imposta in misura pari al **25 per cento** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Gli **investimenti ammissibili** comprendono:

- i costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca (lettera a),
- le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b),
- le spese relative a contratti di ricerca cosiddetti extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative (lettera c),
- le spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali (lettera d).

Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 ed ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 13/E

Recentemente il legislatore, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), è nuovamente intervenuto sulla materia apportando significative modifiche volte a **potenziare lo strumento agevolativo**.

In particolare, il comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017:

- proroga di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (lettera a, prima parte);
- **fissa unitariamente l'aliquota del credito di imposta al 50%** per tutte le tipologie di spese ammissibili (lettera a, seconda parte, e lettera e);
- estende la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di **imprese committenti non residenti** (lettera b);
- **incrementa da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo del credito di imposta** che ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato (lettera c);
- **elimina**, nell'ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la **distinzione tra "personale altamente qualificato" e "personale non altamente qualificato"** (lettera d);

- conferma, infine, che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti (lettera f).

Per quanto concerne la corretta **imputazione temporale degli investimenti**, con particolare riferimento a quelli relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi ed ascrivibili alle lettere c) e d) - quindi ricerca extra-muros e competenze tecniche e privative industriali - l'Agenzia sottolinea che i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

Infine, nel caso in cui gli investimenti relativi ai singoli prototipi siano stati realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi **in assenza di un contratto vero e proprio**, i relativi costi dovranno essere comunque supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.